

# Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Modifica del ... 2012

*progetto del 16 febbraio 2012 (Indagine conoscitiva)*

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 marzo 2007<sup>1</sup> sulla radiotelevisione è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 1 lett. k*

<sup>1</sup> Le emittenti sottoposte all'obbligo di notificazione devono fornire all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) in particolare le seguenti indicazioni:

k. il momento in cui hanno iniziato l'emittenza del programma.

*Art. 27 cpv. 5 e 6*

<sup>5</sup> Tutte le emittenti concessionarie devono presentare un conto annuale contenente il conto economico, il bilancio e gli allegati nonché il rapporto dell'ufficio di revisione. Il DATEC può emanare disposizioni sulla presentazione dei conti e sulla contabilità separata secondo l'articolo 41 capoverso 2 LRTV.

<sup>6</sup> Il conto economico e il bilancio devono essere allestiti secondo un piano contabile particolare.

*Art. 35                    Accordo sulle prestazioni relativo all'offerta estera*  
(art. 28 cpv. 1 LRTV)

L'accordo tra il Consiglio federale e la SSR sull'offerta editoriale destinata all'estero è concluso ogni volta per quattro anni sotto forma di accordo sulle prestazioni.

*Art. 39*

<sup>1</sup> La partecipazione annua al canone delle emittenti televisive e delle emittenti di programmi radiofonici complementari senza scopo di lucro può raggiungere al massimo il 70 per cento dei loro costi d'esercizio. Per le altre emittenti radiofoniche questo valore può raggiungere al massimo il 50 per cento.

RS .....

<sup>1</sup> **RS 784.401**

*Art. 54 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Il fornitore di servizi di telecomunicazione che impiega diverse tecnologie per diffondere i propri programmi è esonerato, completamente o in parte, dall'obbligo di diffusione per quanto riguarda le tecnologie poco utilizzate dal pubblico. Il DATEC determina il valore limite, i programmi esonerati dall'obbligo di diffusione nonché il periodo di transizione.

## III

L'allegato 2 è modificato come segue:

*N. 1 cpv. 2 e 3**Abrogato*

## III

La presente modifica entra in vigore il 1°luglio 2012.

... 2012

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova